



CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA E GAS

(a cura dei Servizi Tributari di Unione Confcommercio MiLoMB)

Nell'anno 2022 spettano appositi crediti di imposta stabiliti dalla legge per mitigare l'impatto dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del gas.

Grazie all'azione di CONFCOMERCIO, il credito di imposta per il gas spetta a tutte le imprese anche a quelle "non gasivore", il credito di imposta sulla spesa per energia elettrica spetta a tutte le imprese anche a quelle dotate di contatore di potenza disponibile uguale o superiore a 4,5 kW.

In base alla legge attualmente in vigore, i crediti di imposta, gas e energia, riferiti al 2° trimestre 2022 possono essere utilizzati (compensazione o cessione) solo entro il 31 dicembre 2022

Ci si sofferma di seguito sui crediti previsti per le imprese non energivore e non gasivore, imprese che rappresentano, di regola, la base associativa di Unione Confcommercio

LINEE FONDAMENTALI DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE PER L'ANNO 2022

"CREDITO ENERGIA ELETTRICA"

- **CONDIZIONE per avere il credito:**
aumento di almeno il **30%** del costo per kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte e sussidi) calcolato sulla base della media del trimestre solare precedente rispetto al medesimo periodo del 2019.
- **IMPRESE AMMESSE:**
imprese diverse dalle «energivore» e dotate di **contatori** di energia elettrica rispettivamente:
 - di potenza disponibile \geq a **16,5 kW**: **il credito di imposta spetta per il 2° e per il 3° trimestre 2022,**
 - di potenza disponibile \geq a **4,5 kW**: **il credito di imposta spetta per i mesi di Ottobre-Novembre 2022.**
- **ENTITÀ DEL CREDITO:**
il credito di imposta si calcola sulla **componente energetica acquistata e effettivamente utilizzata.**
Misura del credito:
2° trimestre 2022: 15%
3° trimestre 2022: 15%
ottobre-novembre 2022: 30%.
Il costo della COMPONENTE ENERGETICA su cui calcolare il credito è indicato in fattura come voce «spesa per la materia energia» ed è formato da:
 - Energia elettrica, incluse perdite di rete;
 - Spese per dispacciamento;
 - Spese per commercializzazione.**È escluso ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto (es. trasporto e coperture finanziarie su acquisti di energia elettrica).**

“CREDITO GAS”

- **CONDIZIONE per avere il credito:**

aumento di almeno il **30%** del prezzo medio di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al trimestre solare precedente, dei prezzi del MI-GAS (Mercato infragiornaliero) pubblicati dal GME.

N.B.: la condizione si verifica per tutti.

- **IMPRESE AMMESSE:** tutte

- **ENTITÀ DEL CREDITO:**

il credito di imposta si calcola sulle spese per la **componente gas acquistata ed effettivamente consumata per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.**

Misura del credito:

2° trimestre 2022: 25%

3° trimestre 2022: 25%

ottobre-novembre 2022: 40%

Il costo della COMPONENTE gas su cui calcolare il credito è indicato in fattura come voce «spesa per la materia gas naturale».

È escluso ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto.

DISPOSIZIONI GENERALI

- **Modalità di utilizzo dei crediti:**

- **IN COMPENSAZIONE**, tramite modello F24,

oppure

- **CESSIONE TOTALE DEL CREDITO A TERZI** (sono necessari il **visto di conformità e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate**)

- **Termine utilizzo/cessione crediti:**

- **Crediti 2° trimestre 2022: 31 dicembre 2022**

- **Credito 3° trimestre e credito ottobre e novembre 2022: 31 marzo 2023.**

N.B.: di regola, se l'impresa destinataria dei crediti di imposta si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, l'impresa può richiedere al venditore una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- **l'ammontare della detrazione spettante per i corrispondenti periodi dell'anno 2022 per i quali spettano i crediti d'imposta.**

Per ottenere la comunicazione, l'impresa deve fare richiesta al gestore via PEC o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal gestore stesso.

NOTA

- *Le “imprese gasivore” sono solo quelle che operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 541/2021 e che hanno consumato, nel 1° trimestre 2022, gas per usi energetici (non termoelettrici) in quantitativi non inferiori al 25% del volume di cui all’art. 3, c. 1, D.L. 17/2022;*
- *le “imprese energivore” sono quelle a forte consumo di energia elettrica così definite dall’art. 3, c. 1, D.M. 21/12/2017 e incluse nell’elenco CSEA per il 2022.*